

BGer 1C_393/2015 vom 19. August 2015

Bundesgericht, 2015-08-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_393_2015

FR: TF 1C_393/2015 du 19 août 2015

IT: TF 1C_393/2015 del 19 agosto 2015

Erwägungen

E. 1.1

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e inoltre si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).

E. 1.2

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).

E. 1.3

Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).

E. 2.1

La ricorrente adduce che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante a causa di asserite violazioni elementari di principi procedurali, in particolare riguardo al principio di proporzionalità, e di gravi lacune del procedimento estero. Asserisce che lo Stato estero avrebbe manifestato un atteggiamento chiaramente fuorviante, comportante una violazione del principio della buona fede e dell'affidamento, poiché non avrebbe informato la Svizzera dell'emanazione di una richiesta di rinvio a giudizio degli indagati, di cui la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza "di recente". Al suo dire, tale sviluppo processuale richiederebbe l'aggiornamento della rogatoria, in quanto assumerebbe una "colorazione fiscale", distinta dallo scenario dell'associazione a delinquere posta a fondamento della rogatoria.

E. 2.2

Questo fatto e mezzo di prova, addotto dalla ricorrente in questa sede, ma non esaminato nella decisione impugnata, è tuttavia inammissibile, poiché nuovo (art. 99 cpv. 1 LTF). Si può comunque rilevare che nell'invocata richiesta di rinvio a giudizio alla ricorrente viene rimproverato il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416, 1°, 2° e 3° comma CP italiano, poiché si associava con altre persone al fine di commettere una pluralità indeterminata di reati fiscali e fallimentari e, in particolare, riciclare i profitti dei reati commessi: si tratta dei fatti indicati nella rogatoria. Per il resto le critiche ricorsuali si riferiscono a un diverso apprezzamento dei fatti e alla valutazione delle prove nel caso concreto, che non fanno assumere alla vertenza la qualità di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF .

E. 3

Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.